

CNEL
**Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione
sociale degli stranieri**

Gruppo di lavoro
Sportello unico e semplificazione amministrativa

Stranieri in Italia

**Le procedure amministrative previste dal Testo Unico
sull'immigrazione e dal relativo Regolamento di attuazione**

Indice

Fonti normative	pag. 2
Testo unico (principi generali)	pag. 3
Procedure amministrative	
Permesso di soggiorno	pag. 5
Residenza	pag. 11
Carta di soggiorno	pag. 12
Lavoro	pag. 14
Assistenza sanitaria	pag. 21
Ricongiungimento familiare e minori	pag. 24

Allegato: Dpr 30 maggio 1989, n. 233 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente)

Premessa

L'obiettivo del presente lavoro è di descrivere i vari percorsi previsti dal Testo unico e dal relativo Regolamento di attuazione per l'accesso ai diritti e per l'adempimento dei doveri da parte del cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

Tale analisi è condotta con riguardo ad alcuni temi principali su cui il Gruppo di lavoro "Sportello unico e semplificazione amministrativa" intende lavorare per la costruzione di un modello di percorsi che possa essere utilizzato per la realizzazione di un progetto pilota di "Sportello unico".

I temi principali sui quali il Gruppo di lavoro intende soffermarsi sono i seguenti:

- *Permesso di soggiorno*
- *Residenza*
- *Carta di soggiorno*
- *Lavoro*
- *Assistenza sanitaria*
- *Ricongiungimento familiare e condizione dei minori*

Normativa

- **Testo Unico sull'immigrazione**

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Il Testo unico riunisce e coordina le disposizioni in materia di immigrazione contenute nella legge n. 40/1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) n. 773/1931, nella legge n. 943/1986 sui lavoratori extracomunitari e nella legge n. 335/1995 sulla riforma del sistema previdenziale.

Il Testo unico è composto di 49 articoli suddivisi in sei titoli ed è stato integrato con i decreti legislativi n. 380/1998 e n. 113/1999.

- **Documento programmatico triennale per la politica dell'immigrazione**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato"

Il Documento programmatico predisposto ogni tre anni dal Governo indica le azioni e gli interventi che l'Italia intende svolgere in materia di immigrazione; in particolare tale Documento si propone i seguenti obiettivi:

- individuare i criteri per la programmazione dei flussi di ingresso in Italia;
- delineare gli interventi pubblici per favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia;
- prevedere ogni possibile strumento per un positivo reinserimento degli immigrati nei paesi di origine.

Il Documento programmatico per il triennio 1998-2001 è composto di tre parti: 1) Azioni ed interventi dell'Italia sul piano internazionale; 2) Linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano; 3) Politiche di integrazione

Documento programmatico - Parte III – Politiche di integrazione

c) Assicurare i diritti di presenza legale

In linea con le misure normative previste dalla legge volte a rafforzare lo status giuridico dei residenti di lungo periodo, potrebbero essere introdotte una serie di misure di carattere amministrativo volte a semplificare le procedure e a ridurre la duplicazione dei documenti. La macchinosità e la rigidità delle procedure sono infatti spesso causa di incertezza e di ritorno nell'illegalità. Pertanto si propone un coordinamento delle amministrazioni per:

- ***la semplificazione delle procedure per: rinnovo del permesso di soggiorno; richiesta della carta di soggiorno; ricongiungimento familiare; riconoscimento dei titoli di studio;***
- ***il coordinamento delle procedure per il permesso di soggiorno, iscrizione all'anagrafe, iscrizione all'Inps, iscrizione al Servizio sanitario nazionale;***
- ***riduzione della duplicazione dei documenti per richiesta di visto, permesso di soggiorno, presentazione di garanzia, offerta di lavoro, etc. sia da parte degli stranieri che degli italiani coinvolti.***

- **Decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro**

Le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, stagionale e autonomo sono stabilite ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dei criteri indicati dal documento programmatico. Per definire tali quote occorre tenere conto del diritto al ricongiungimento familiare, ritenuto diritto garantito dalla Costituzione italiana, e delle misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

- **Regolamento di attuazione del Testo unico**

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “ Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Il Regolamento di attuazione stabilisce le condizioni per l'accesso ai diritti e per il compimento dei doveri previsti nello stesso ed è composto di 61 articoli.

Testo unico - principi generali (artt. 1-2)

Ambito di applicazione del Testo unico

- Cittadini non comunitari e apolidi ("stranieri").
- Sono fatte salve le norme interne, comunitarie e internazionali vigenti nel territorio dello Stato più favorevoli agli stranieri.
- Le norme del Testo unico costituiscono principi fondamentali al fine di indirizzare l'esercizio delle competenze legislative regionali.

Diritti e doveri dello straniero

- I diritti fondamentali della persona umana sono riconosciuti indiscriminatamente nel territorio dello Stato e alla frontiera a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno dell'ingresso o del soggiorno.
- Agli stranieri regolarmente soggiornanti si assicura pienezza di diritti in materia civile nell'ambito della disciplina del Testo unico e delle convenzioni internazionali.
- In attuazione della Convenzione dell'Oil n. 143 /1975, l'Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
- Si riconosce il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale.
- La condizione di reciprocità deve essere accertata solo nei casi previsti dal Testo unico o dalle convenzioni internazionali secondo i criteri che saranno previsti dal Regolamento di attuazione.

Art 1 del Regolamento

- *Per le persone fisiche straniere l'accertamento della condizione di reciprocità' è richiesto al Ministero degli affari esteri, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile*

attribuiti al cittadino o dai notai che redigono gli atti, nei soli casi previsti dal testo unico e quando le convenzioni internazionali prevedano la verifica di tale condizione.

- *Tale accertamento non è richiesto per i titolari della carta di soggiorno nonché per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo e per i familiari in regola, per l'esercizio di un'impresa individuale.*
- Agli stranieri è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai servizi pubblici nei limiti previsti dalla legge.

Art 2 del Regolamento

- *Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 limitatamente a quanto è certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.*
- *Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli precedenti, sono documentati, salvo quanto diversamente previsto dalle Convenzioni internazionali, mediante certificati o attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero, con traduzione in italiano autenticata dal Consolato italiano, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana*

Ruolo delle regioni, province e comuni e di altri enti locali

E' previsto il ruolo attivo delle regioni, province e comuni e di altri enti locali , che devono gestire gli interventi sul territorio adottando i provvedimenti destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri in Italia, con particolare riguardo all'alloggio, all'apprendimento della lingua e all'integrazione sociale.

Ruolo delle associazioni, organismi di volontariato, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro

Sono previsti particolari compiti, per ogni specifica competenza, in materia di consultazione e di partecipazione nelle decisioni che riguardano la politica immigratoria e di erogazione di servizi a favore degli stranieri.

Le procedure amministrative previste dal Testo unico e dal Regolamento di attuazione

I temi principali sui quali il Gruppo di lavoro intende soffermarsi sono i seguenti:

- *Permesso di soggiorno*
- *Residenza*
- *Carta di soggiorno*
- *Lavoro*
- *Assistenza sanitaria*
- *Ricongiungimento familiare e condizione dei minori*

NB: Le norme previste dal Regolamento sono in corsivo

Permesso di soggiorno (artt. 5 - 7 Testo unico)

Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.

Art.9

- *la richiesta deve essere presentata al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, corredata da quattro copie di foto in formato tessera.*
- *la richiesta deve riportare : le generalità' del richiedente e dei figli minori conviventi da iscriverne nel permesso di soggiorno del genitore, il luogo dove l'interessato intende soggiornare e il motivo del soggiorno.*
- *all'atto della richiesta deve essere esibito: il passaporto (o documento equipollente), il visto di ingresso (se prescritto) e la documentazione attestante la disponibilità' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza per soggiorni per motivi diversi dal lavoro;*
- *quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico può essere richiesta la dimostrazione della necessità di un soggiorno della durata richiesta, della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno rapportata al numero di persone a carico e della disponibilità di altre risorse e dell'alloggio.*
- *l'esibizione della documentazione relativa alla garanzia prevista per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro esime dalla dimostrazione dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.*
- *la precedente documentazione non è necessaria per i richiedenti asilo, per i soggiorni per motivi di protezione sociale e per i soggiorni per motivi di protezione temporanea.*

- *allo straniero è rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione del giorno per il ritiro del permesso ; al momento del ritiro dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'assicurazione in materia sanitaria.*

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito dalla Questura entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 11

- *il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso o dal Testo unico.*
- *il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello straniero (codice identificativo dello straniero), anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.*
- *la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.*

Motivi

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:

- turismo;
- lavoro subordinato e lavoro autonomo;
- inserimento lavorativo;
- studio;
- cure mediche;
- motivi familiari;
- esercizio delle funzioni di ministro di culto;
- formazione;
- giustizia ;
- attesa emigrazione in altro Stato;
- convivenza in istituti religiosi;
- protezione sociale;
- ragioni umanitarie;
- asilo umanitario;
- richiesta d'asilo;
- attesa adozione o affidamento;
- asilo politico.

Art. 11 e 28

- *il permesso puo' essere rilasciato anche: a) per richiesta di asilo e per asilo; b) per emigrazione in altro paese; c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (per lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri motivi) per la durata del procedimento di concessione o riconoscimento.*
- *in caso di divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:*
 - *per minore età, salvo l'iscrizione del minore di età inferiore a 14 anni nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario straniero regolarmente soggiornanti; se il minore è in stato di abbandono occorre informare il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.*
 - *per motivi familiari nei confronti di familiari di cittadini italiani.*
 - *per cure mediche per il tempo attestato da certificazione sanitaria, per le donne in stato di gravidanza e donne che abbiano partorito negli ultimi 6 mesi.*

- *per motivi umanitari, salvo che sia possibile l'allontanamento dello straniero verso uno Stato che provveda ad accordare protezione analoga contro le persecuzioni per motivi di razza, sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.*

Durata

Il permesso di soggiorno ha una durata non superiore a :

- 3 mesi per visite, affari e turismo.
- 6 o 9 mesi per lavoro stagionale .
- 1 anno per studio e formazione.
- 2 anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato o ricongiungimento familiare.
- tempo commisurato alle necessità specificamente documentate negli altri casi consentiti dalla legge.

Rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno:

- deve essere richiesto almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
- deve essere rinnovato dalla Questura entro 20 giorni dalla richiesta, previa verifica delle condizioni previste dalla legge per il rilascio iniziale.
- deve essere rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita dal rilascio iniziale.
- se il permesso è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo si procede all'espulsione amministrativa.

Art. 13

- *il permesso di soggiorno per turismo rilasciato dai Paesi dell'area Schengen o rilasciato in esenzione di visto non può essere rinnovato oltre la durata di 90 giorni, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o relativi a obblighi costituzionali o internazionali.*
- *la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato.*
- *la richiesta di rinnovo deve essere presentata in duplice copia. Una delle due copie è rilasciata al richiedente che deve esibirla all'Asl per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.*
- *il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.*

Revoca o rifiuto di rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato:

- se mancano o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno in Italia (idonea documentazione, disponibilità di mezzi di sussistenza, anche per il ritorno in patria) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio.

- sulla base di convenzioni ed accordi internazionali se lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (Accordo di Schengen),
- salvo che ricorrano seri motivi (umanitari o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali).
- non è consentita la revoca o il rifiuto per il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perso il lavoro; alla scadenza, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per 1 anno per iscrizione alle liste di collocamento.

Art. 12

- *in caso di rifiuto del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, il questore avvisa lo straniero che, sussistendone i presupposti, si procederà ad espulsione nei suoi confronti.*
- *il questore concede allo straniero un termine non superiore a 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio italiano con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'espulsione.*
- *nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, anche fuori dei casi di espulsione, il prefetto può disporre il rimpatrio consegnando allo straniero il foglio di via obbligatorio, ovvero concedergli un termine non superiore a 10 giorni per lasciare il territorio dello Stato dal posto di frontiera indicato.*

Permesso di soggiorno rilasciato da un paese dell'Unione europea

Può essere utilizzato anche in Italia per soggiorni non superiori ai 90 giorni.

I titolari di tale permesso devono dichiarare la loro presenza in Italia entro 8 giorni dall'ingresso; in mancanza si applica un pena pecuniaria. Superati i 60 giorni dall'ingresso è prevista l'espulsione amministrativa.

Utilizzo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per svolgere altre attività consentite (ad esempio studio).

Art. 14

- *il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero , anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso.*
- *il permesso per lavoro subordinato non stagionale puo' essere utilizzato per lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e in presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa quale socio lavoratore di cooperative.*
- *il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro.*
- *il permesso per ricongiungimento familiare o per l'ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di lavoro autonomo o subordinato alle precedenti condizioni.*
- *l'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio e la Direzione provinciale del lavoro comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento*

dell'attività nei casi in cui il permesso è utilizzato per motivi diversi da quelli per cui è stato rilasciato.

- *all'atto del rinnovo è rilasciato un nuovo permesso per l'attività effettivamente svolta.*

Art. 39

- *oltre a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento , lo straniero già presente in Italia, titolare di un permesso di soggiorno diverso da quello per attività lavorativa, può chiedere alla questura del luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione richiesta per l'esercizio di lavoro autonomo, deve essere prodotta un'attestazione della Direzione provinciale del lavoro, nella quale si affermi che la richiesta rientra nelle quote annuali di ingresso per lavoro autonomo.*

Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Art.14

- *il permesso di soggiorno per studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, per un totale di 1.040 ore annuali.*

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale consente l'iscrizione nelle liste di collocamento , lo svolgimento di lavoro subordinato e l'accesso allo studio.

Conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro, nell'ambito delle quote annuali per lavoro.

Art. 14

- *salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote annuali attestate dalla Direzione provinciale del lavoro, previa documentazione del rapporto di lavoro o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio (se richiesto) e della documentazione comprovante le disponibilità finanziarie occorrenti per tale esercizio.*

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora si verifichino le condizioni .

Il permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari entro un anno dalla data di scadenza del permesso posseduto, in caso di possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano, comunitario o non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio al compimento dei 18 anni o in caso di separazione legale o di divorzio.

Il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per studio qualora lo straniero sia iscritto ad un regolare corso di studio.

Ogni tipo di permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno diverso, se vi sono i presupposti richiesti dal Testo unico.

Divieto di soggiorno in Italia

- se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni.
- se il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato.
- se vi è una segnalazione ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (Sis).

Obblighi inerenti al soggiorno

- la mancata esibizione del passaporto e del permesso o carta di soggiorno comporta l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a £. 800.000.
- l'esibizione del permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione è obbligatoria ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti ; l'esibizione non è richiesta per provvedimenti riguardanti: attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, atti di stato civile o accesso a pubblici servizi.
- vi è l'obbligo di fornire informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio italiano. su richiesta dell'autorità di P.S, per le verifiche previste dalla legge.
- divieto di soggiorno in comuni o località che interessano la difesa dello Stato.

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

Deve dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica sicurezza:

- chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine.
- chi cede ad uno straniero la proprietà o il godimento di beni immobili..
- il datore di lavoro che assume per qualsiasi causa uno straniero alle sue dipendenze.

Ricorsi

Contro il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno si può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

Autorità amministrative interessate - Comunicazioni

- Questura;
- Azienda sanitaria locale (Usl o Asl);
- Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle finanze comunica in via telematica i dati per l'attribuzione allo straniero del Codice fiscale che sarà utilizzato come codice identificativo dello straniero anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito presso l'Inps.
- Quando il permesso di soggiorno e' utilizzato per motivi diversi da quelli per cui e' stato rilasciato, l'Ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio nel caso di lavoro autonomo, ovvero la Direzione provinciale del lavoro, comunicano alla Questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento di tali attività.
- La Questura comunica all'Archivio anagrafico dei lavoratori presso l'Inps il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, le comunicazioni di iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla stessa questura e le comunicazioni di assunzioni segnalate dai datori di lavoro.

Residenza (artt. 6 c. 7-10 Testo unico)

Iscrizione e variazioni anagrafiche

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolare sono effettuate alle stesse condizioni previste per gli italiani..

La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità per più di 3 mesi presso un centro d'accoglienza.

Art. 15

- *modifica il Dpr 223/1989 “ Regolamento anagrafico della popolazione residente” (allegato). In particolare, l’art. 7 co. 3 (sostituito) , l’art. 11, co. 1 lett. c) (sostituito) , l’art. 11, co. 2 (norma aggiunta) e l’art. 20, co. 2 (norma aggiunta).*
- *le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolare devono essere effettuate nei casi e secondo quanto prevede la legge anagrafica e il relativo regolamento anagrafico della popolazione residente, come modificato dal Regolamento.*
- *gli stranieri iscritti nell’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare davanti all’ufficiale dell’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. L’ufficiale dell’anagrafe aggiorna la scheda anagrafica e ne dà comunicazione alla Questura.*
- *nella scheda anagrafica dello straniero e’ inserita l’indicazione della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.*

Comunicazioni

Dell’avvenuta iscrizione o variazione anagrafica l’Ufficio anagrafico dà comunicazione alla Questura territorialmente competente.

Art. 15

- *le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche sono comunicate alla Questura competente entro il termine di 15 giorni.*

Variazioni del domicilio abituale

Gli stranieri soggiornanti in un Comune devono comunicare al questore competente per territorio le eventuali variazioni di domicilio abituale entro i 15 giorni successivi.

Se sono residenti, la variazione anagrafica è comunicata dal Sindaco alla Questura

Cancellazione

Art. 15

- *la cancellazione dalle liste anagrafiche dello straniero ha luogo, oltre che per i motivi già previsti per i cittadini italiani, anche per irreperibilità accertata a seguito del censimento generale della popolazione ovvero quando a seguito di ripetuti accertamenti lo straniero risulti irreperibile ovvero per il mancato rinnovo della dimora abituale nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno, trascorso un anno*

dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio anagrafico, con invito a provvedere entro 30 giorni.

- *la cancellazione dello straniero dalle liste anagrafiche e' comunicata al Questore.*
- *nella scheda anagrafica dello straniero e' comunque inserita l'indicazione della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno*

- *con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni interessate, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.*

Carta d'identificazione

L'iscrizione anagrafica dà titolo al rilascio di uno speciale documento di identificazione per stranieri, non valido per l'espatrio, salve diverse disposizioni delle convenzioni internazionali.

Ricorsi

Contro i provvedimenti in materia di iscrizione anagrafica ricorso al Tar competente.

Amministrazioni - Comunicazioni

- Comune di residenza
 - Questura
- Art 15*
- *con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni interessate (Comune, Archivio Inps, Archivio ministero dell'Interno) nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Esso disciplina inoltre le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche degli stranieri già iscritti all'anagrafe alla data di entrata in vigore del Regolamento.*

Carta di soggiorno (art. 9 Testo unico)

Chi può chiederla

Lo straniero (per sé e per il coniuge e i figli minori conviventi) se:

- è regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni;
- è titolare di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi;
- è in possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;
- è immune da situazioni penali di rilievo (art. 380-381 Cpp) o da provvedimenti di prevenzione di maggiore gravità.

Richiesta e rilascio della carta di soggiorno

Art. 16

- *per il rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve fare richiesta per iscritto su scheda predisposta dal Ministero dell'interno.*

- *all'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo di residenza, lo straniero deve indicare:*
 - *le generalita';*
 - *il luogo o i luoghi dove ha soggiornato nei cinque anni precedenti;*
 - *il luogo di residenza;*
 - *le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.*
- *la domanda deve essere corredata da:*
 - *copia del passaporto o documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;*
 - *copia della dichiarazione dei redditi (o del modello 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;*
 - *certificati penali;*
- *se la richiesta riguarda anche i familiari (coniuge e figli minori conviventi) dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante:*
 - *certificati attestanti lo stato di coniuge o di figlio minore rilasciati dall'autorita' dello Stato estero tradotti e autenticati dall'autorita' consolare italiana;*
 - *la disponibilita' di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica. L'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla Usl competente per territorio.*
 - *il reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale tenuto conto del numero di componenti il gruppo familiare e dei redditi dei familiari conviventi non a carico.*

Puó essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di cittadino italiano o di cittadino comunitario residente in Italia.

Art. 16

- *se la carta e' richiesta nella qualita' di coniuge straniero o genitore convivente di cittadino italiano o comunitario, nella richiesta devono essere indicate le proprie generalita' e quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. In caso di richiesta per il figlio minore convivente, la stessa deve essere effettuata da chi esercita la potesta' sul minore.*
- *la domanda deve essere corredata oltre che dalla documentazione relativa al reddito familiare anche dalla documentazione comprovante i vincoli di parentela con il cittadino italiano o comunitario.*

Durata

E' rilasciata a tempo indeterminato .

Art. 17

- *la carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.*
- *la carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, entro 10 anni dal rilascio. Essa costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo deve essere effettuato a richiesta dell'interessato, corredata da nuove fotografie.*

Diritti

Consente allo straniero:

- l'ingresso e il reingresso in Italia in esenzione del visto di ingresso e di reingresso.
 - lo svolgimento di ogni attività lecita (con eccezione di quelle riservate ai cittadini italiani).
 - l'accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione.
-
- la partecipazione alla vita pubblica locale , con possibilità di esercitare l'elettorato attivo e passivo (quando sarà approvata la legge di riforma costituzionale).

Cause ostative al rilascio

Giudizio o sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 380 e 381 del Cpp., salvo riabilitazione.

Revoca

La carta di soggiorno può essere revocata:

- se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del Cpp.
- in caso di revoca lo straniero è espulso e , negli altri casi, può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno se ricorrono altri requisiti previsti dal Testo unico.

Divieto di espulsione

Il titolare della carta di soggiorno non può essere espulso dall'Italia salvo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza o per appartenenza ad associazioni a delinquere di tipo mafioso o perchè sospettato di vivere di attività delittuose.

Ricorsi

Contro il rifiuto o la revoca della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al Tar.

Amministrazioni interessate

- Questura territorialmente competente
- Consolati italiani all'estero
- Comune
- Asl

Lavoro (artt. 21 - 27 Testo unico)

Ingresso per lavoro in Italia

Gli stranieri non comunitari possono entrare in Italia:

- per lavoro, nei limiti delle quote annuali di ingresso per lavoro subordinato, per lavoro stagionale e per lavoro autonomo.
- “fuori quota”, secondo specifiche modalità per categorie particolari di lavoratori (dirigenti, lettori universitari, professori universitari, marittimi, lavoratori dello spettacolo, personale di rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, lavoratori frontalieri, ecc.).

Parità di trattamento

In attuazione della Convenzione dell' Oit n. 143 /1975, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono stipulare qualsiasi contratto di lavoro (escluso il pubblico impiego) e devono ricevere il medesimo trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previsto per i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.

Lavoro subordinato

Ingresso per lavoro subordinato

- su richiesta nominativa di un datore di lavoro per rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e dà diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- per inserimento nel mercato del lavoro, previa prestazione di garanzia o iscrizione in apposite liste presso i Consolati italiani all'estero, e dà diritto ad un permesso di soggiorno di un anno per iscrizione nelle liste di collocamento..

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Art. 14

- *il permesso di soggiorno per lavoro subordinato puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero , anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso.*
- *il permesso per lavoro subordinato (non stagionale) puo' essere utilizzato per lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e in presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.*
- *l'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio comunica alla questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento dell'attività' nei casi in cui il permesso e' utilizzato per motivi diversi da quelli per cui e' stato rilasciato.*
- *all'atto del rinnovo è rilasciato un nuovo permesso per l'attività effettivamente svolta.*

Iscrizione alle liste di collocamento

Hanno diritto di iscriversi nelle liste di collocamento gli stranieri titolari di:

- permesso di soggiorno per motivi familiari.
- permesso di soggiorno per inserimento lavorativo nel mercato del lavoro .
- permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (attualmente motivi umanitari).
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- permesso di soggiorno dei minorenni figli o affidati di stranieri regolari che abbiano compiuto 18 anni.
- permesso di soggiorno per studio, nei limiti delle quote eventualmente previste.

Perdita del posto di lavoro

In caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e , salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

Artt. 36 e 37

- *quando il lavoratore perde il posto di lavoro per licenziamento o dimissione l'impresa o il datore di lavoro che l'ha assunto deve dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro entro 5 giorni per consentire il collocamento dello straniero e l'eventuale assistenza economica a suo favore. La Direzione provinciale del lavoro provvede all'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore a un anno (salvo il caso di lavoratori stagionali).*
- *quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso previa domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento (salvo il caso di lavoratori stagionali).*
- *alla scadenza del permesso di soggiorno di un anno per inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero che non abbia ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) deve lasciare l'Italia.*
- *lo straniero iscritto nelle liste di collocamento, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere un permesso per lavoro subordinato della durata: a) di due anni, salvo i rinnovi, in caso di rapporto a tempo indeterminato; b) del rapporto di lavoro, ma comunque non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio, in caso di rapporto stagionale o a tempo determinato.*
- *nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro, se dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 482/1968 equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.*

Permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro

Art. 36

- *lo straniero entrato per inserimento nel mercato del lavoro è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno alla Questura che ha rilasciato l'autorizzazione e a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro competente, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura*
- *previa conferma della Direzione provinciale del lavoro dell'avvenuta iscrizione alle liste di collocamento, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro della durata di un anno.*
- *lo straniero iscritto nelle liste di collocamento, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può ottenere un permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, salvo i rinnovi, in caso di rapporto a tempo indeterminato; pari alla durata del rapporto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, in caso di rapporto stagionale o a tempo determinato.*
- *alla scadenza del permesso di soggiorno di 1 anno per inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero che non abbia ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve lasciare l'Italia.*

Permesso di soggiorno per studio e formazione

Il permesso di soggiorno per studio e formazione consente l'esercizio di attività lavorativa.

Art. 14

- *il permesso di soggiorno per studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di lavoro subordinato per un tempo massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, per un totale di 1.040 ore annuali.*

Il permesso di soggiorno per studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote annuali per lavoro;

Art. 14

- *salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote annuali attestate dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio (ove richiesto) e della documentazione comprovante le disponibilità finanziarie per tale esercizio.*

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari dà diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento e allo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

In caso di separazione legale o di divorzio o di compimento dei 18 anni il permesso per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Art. 14

- *il permesso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di lavoro autonomo o subordinato.*
- *l'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio e la Direzione provinciale del lavoro comunicano alla Questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento dell'attività nei casi in cui il permesso e' utilizzato per motivi diversi da quelli per cui e' stato rilasciato.*
- *all'atto del rinnovo del permesso è rilasciato un nuovo permesso per l'attività effettivamente svolta.*

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale consente lo svolgimento di lavoro subordinato.

Se alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato.

Diritti previdenziali e di sicurezza sociale

- *in caso di rimpatrio il lavoratore conserva i diritti previdenziali e di sicurezza maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un'accordo di reciprocità.*
- *il lavoratore che ha cessato l'attività lavorativa e lascia il territorio italiano ha facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi qualora non sia soggetto ad una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale.*
- *il contributo dello 0,50% destinato al Fondo Inps per il rimpatrio è soppresso dal 1° gennaio 2000.*
- *le attribuzioni degli Istituti di patronato sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività in Italia .*

Riconoscimento dei titoli di formazione e partecipazione a corsi di formazione professionale

- i lavoratori possono chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione e partecipare a tutti i corsi di formazione e di qualificazione professionale.
- il Ministero del lavoro dispone le condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali per singoli casi .

Lavoro irregolare

- il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con soggiorno scaduto o revocato è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da lire 200.000 a 6.000.000.

Lavoro autonomo

- è consentita l'attività non occasionale di lavoro autonomo che non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.
- per l'esercizio delle attività industriali, artigianali commerciali o professionali, lo straniero deve fornire adeguate garanzie circa le risorse personali, quelle da impiegare nell'attività prescelta e circa il possesso dei requisiti per l'esercizio di tale attività.
- è necessario possedere un attestato di disponibilità rilasciato dalle autorità amministrative competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze eventualmente necessarie.
- dimostrazione della disponibilità di un'alloggio e di un reddito annuo proveniente da fonte lecita di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero di garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti.
- non è richiesta la verifica della condizione di reciprocità, salvo che essa sia richiesta espressamente dal Testo unico o da convenzioni internazionali

Art. 39

- *lo straniero che intende svolgere attività per le quali è richiesta autorizzazione, licenza o iscrizione in appositi registri o albi, o la presentazione di una dichiarazione o denuncia è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titoli abilitativo o autorizzatorio. Per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato o altro ministero o organo competente provvede al riconoscimento dei titoli di studio o attestazioni professionali rilasciate all'estero.*
- *la dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo, salvo che lo straniero sia effettivamente presente in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.*
- *quando le attività da svolgere non richiedono il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori, lo straniero deve ottenere dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'Ordine professionale l'attestazione dei parametri di riferimento relativi alla disponibilità di risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività.*
- *lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello per attività lavorativa, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo alla questura del luogo in cui intende*

esercitare tale attività. A tal fine, oltre alla documentazione precedentemente richiesta, deve essere prodotta un'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nelle quote di ingresso per lavoro autonomo.

Art. 14

- *il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato validamente per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.*
- *il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro.*

- *la Direzione provinciale del lavoro comunica alla questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento dell'attività nei casi in cui il permesso è utilizzato per motivi diversi da quelli per cui è stato rilasciato.*
- *all'atto del rinnovo è rilasciato un nuovo permesso per l'attività effettivamente svolta.*

Esercizio delle libere professioni

- lo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo professionale ottenuto o legalmente riconosciuto in Italia e abilitante all'esercizio professionale può chiedere, in deroga al requisito della cittadinanza italiana, l'iscrizione ai relativi collegi o albi professionali, nell'ambito delle quote annuali per lavoro.
- l'iscrizione agli Albi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato.
- il Regolamento stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli di studio universitari.

Lavoro stagionale

Ingresso per lavoro stagionale

- su richiesta nominativa o numerica di uno o più datori di lavoro o di un'associazione di categoria e dà diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da 20 giorni a 9 mesi con l'obbligo di rientro in patria alla scadenza.

Diritto di precedenza e conversione del permesso di soggiorno

- il lavoratore stagionale che ha rispettato le condizioni del permesso di soggiorno ed è rientrato nel paese di provenienza alla scadenza del soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
- le autorizzazioni al lavoro stagionale hanno una validità minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi.
- a partire dal secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile la conversione del permesso stesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora il lavoratore abbia un datore di lavoro disposto ad assumerlo, entro le quote annuali di ingresso.

Art. 38

- *i lavoratori che l'anno precedente hanno fatto rientro nel paese di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e che rientrano in Italia per*

un ulteriore periodo di lavoro stagionale e ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote annuali di ingresso . Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla domanda, se sussistono i requisiti previsti dal Testo unico e dal Regolamento.

Diritti previdenziali e assistenziali

- i lavoratori stagionali hanno diritto alle forme di previdenza e assistenza obbligatoria (assicurazione IVS, infortuni e malattie professionali, assicurazione contro le malattie, maternità) . In sostituzione dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità di disoccupazione, il datore di lavoro deve versare all'Inps un contributo pari all'importo dei medesimi contributi, destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per interventi di carattere socio-assistenziale. In caso di rimpatrio i contributi IVS possono essere trasferiti all'ente assicuratore dello stato di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzioni internazionali, ovvero liquidati al lavoratore, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali.

Art. 42

- *il lavoratore stagionale e' iscritto, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, nella Usl del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.*
 - le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali del lavoratori e dei datori di lavoro a livello regionale, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni destinate ad individuare il trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani.
- Art. 38*
- *per la verifica della corrispondenza del trattamento retributivo e assicurativo offerto rispetto a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, la Direzione provinciale del lavoro si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate.*

Lavoro irregolare

- il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con soggiorno scaduto o revocato è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da lire 200.000 a 6.000.000.

Archivi: Anagrafe annuale informatizzata, Sistema informativo lavoro, Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

- i lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia possono iscriversi in apposite liste tenute presso i consolati italiani; a tale fine deve essere istituita un'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato di lavoratori stranieri.

Artt. 32 e 33

- *le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate a seguito di intese o accordi, sono tenute distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e stagionale, e sulla base della data di presentazione delle domande.*
- *i dati contenuti nelle liste sono trasmessi , tramite il Ministero degli Affari esteri, al Ministero del lavoro per l'inserimento nell' Anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri istituita presso il Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.*

- *i dati delle liste sono immessi nel “Sistema informativo lavoro” (Sil) del Ministero del lavoro e sono messi a disposizione dei datori di lavoro, dei sindacati e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta tramite la Direzione provinciale del lavoro.*
- *il lavoratore iscritto nelle liste ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro la propria posizione nella lista.*
- *le Questure forniscono all’Inps, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro.*
- *l’Inps, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce l’Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con tutte le altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le amministrazioni interessate.*

Art. 41

- *gli uffici della Pubblica amministrazione che rilasciano autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro autonomo e le Direzioni provinciali del lavoro che provvedono all’iscrizione nelle liste di collocamento devono comunicare alla Questura e all’ Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito presso l’Inps i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento (riguarda stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento);*
- *la questura deve comunicare al predetto Archivio il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, le comunicazioni di iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla stessa questura e le comunicazioni di assunzioni segnalate dai datori di lavoro.*

Amministrazioni interessate

- Questura
- Direzione provinciale del lavoro
- Camera di commercio, dell’industria e dell’ artigianato
- Albi professionali
- Inps
- Commissioni regionali per l'impiego (convenzioni con sindacati e regioni ed enti locali per favorire l'accesso dei lavoratori stagionali).

Assistenza sanitaria (artt. 34 - 36 Testo unico)

Iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn)

- *tutti gli stranieri regolari hanno l’obbligo di avere una copertura sanitaria.*
- *gli stranieri assicurati al Ssn sono iscritti nell’Asl (Usl) del Comune di dimora e non più in quella di residenza.*

Iscrizione obbligatoria al Ssn

Hanno l’obbligo di iscrizione al Ssn e godono di parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:

- gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso attività di lavoro subordinato, autonomo o sono iscritti alle liste di collocamento.
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza .
- l'assistenza sanitaria vale anche per i familiari regolari a carico .
- in attesa dell'iscrizione, ai minori figli di stranieri iscritti al Ssn è assicurata l'assistenza fin dalla nascita.

Art .42

- *lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per iscrizione nelle liste di collocamento o che ha chiesto il rinnovo di tale permesso per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo, per attesa adozione, per affidamento o per acquisto della cittadinanza, ha l'obbligo di iscrizione, insieme ai familiari a carico, nella Usl del territorio in cui ha la residenza*

ovvero, in assenza di residenza , nel quale ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta a parità di condizioni con il cittadino italiano allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. La parità e' estesa all'assistenza riabilitativa e protesica.

- *in mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende il luogo che figura sul permesso di soggiorno .*
- *l'iscrizione alla Usl è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.*
- *il lavoratore stagionale e' iscritto, per tutta la durata dell'attività lavorativa, nella Usl del comune fissato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.*
- *l'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno salvo il caso di esibizione della documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso o il permesso rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o per espulsione, comunicati alla Usl dalla questura, salvo il caso di esibizione della documentazione attestante la presentazione di ricorso contro i provvedimenti adottati. L'iscrizione e' revocata anche nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.*

Iscrizione volontaria al Ssn

Possono chiedere l'iscrizione volontaria al Ssn:

- gli stranieri regolarmente soggiornanti (che non rientrano nelle categorie precedenti) , con pagamento di un contributo annuale (valido anche per i familiari a carico) di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani sul reddito conseguito l'anno precedente in Italia o all'estero.
- in alternativa, essi possono anche stipulare un'assicurazione contro malattie, infortunio e maternità mediante polizza assicurativa.

Art. 42

- *in alternativa alla polizza assicurativa, l'iscrizione volontaria al Ssn e' consentita allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, previa corresponsione del contributo prescritto.*
- gli stranieri con permesso di soggiorno per studio e gli stranieri collocati alla pari, i quali devono corrispondere un contributo annuale forfettario (non valido per i familiari a carico).

Art.42

- *l'iscrizione non è obbligatoria per particolari categorie di lavoratori stranieri (dirigenti, lavoratori dipendenti da imprese straniere trasferiti in Italia per contratti di appalto, giornalisti, ecc.) che non siano tenuti al pagamento dell'Irpef in Italia, fermo restando l'obbligo per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa (polizza assicurativa o iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento del contributo prescritto) .*
- *l'iscrizione non è altresì dovuta per i titolari di permesso di soggiorno per affari.*

Non iscritti al Ssn

- *gli stranieri non iscritti al Ssn devono corrispondere, per le prestazioni sanitarie, le tariffe determinate dalle regioni (Decreto n. 502/1992), salvo quanto previsto da accordi o convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia .*

Art. 43

- *agli stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono erogate le prestazioni sanitarie urgenti. Le prestazioni sanitarie non urgenti possono essere erogate, su richiesta all'Usl , dietro pagamento delle relative tariffe.*
- *sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità.*
- *agli stranieri in posizione irregolare è garantito il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti per malattie e infortuni, con possibilità di usufruire dei programmi di medicina preventiva.*
- *sono garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternità in parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela della salute del minore, in esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo di 1989.*
- *sono garantite le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la cura delle malattie infettive.*
- *le prestazioni sono gratuite (se lo straniero è privo di risorse economiche) e non comportano alcuna segnalazione all'autorità.*

Art.43

- *agli stranieri irregolarmente presenti in Italia sono assicurate nelle strutture pubbliche e private accreditate, le prestazioni sanitarie previste.*
- *lo stato di indigenza può essere effettuato mediante autodichiarazione presentata alla struttura sanitaria che eroga la prestazione.*
- *la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno sono effettuate utilizzando un codice regionale formato dalla sigla Stp (Straniero temporaneamente presente). Tale codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo unico (stranieri in posizione irregolare).*
- *tali prestazioni erogate a soggetti privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non versate, nonché le prestazioni lasciate insolite dallo straniero sono rimborsate agli ospedali dalle Usl. Quando si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, il rimborso è chiesto al Ministero dell'interno. La richiesta di rimborso presentata al Ministero dell'interno deve essere*

effettuata in forma anonima, con la sola indicazione del codice regionale Stp, della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma da rimborsare.

Soggiorno per cure mediche

- il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché dura la terapia.

Art. 44

- *in caso di ingresso per cure mediche dietro pagamento, lo straniero deve richiedere il visto e il relativo permesso di soggiorno all'autorità diplomatica e alla questura, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata della stessa; b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma per la copertura presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale dovrà ammontare al 30% della somma prevista e dovrà essere versato alla struttura prescelta in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi; c) documentazione*

comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vito e alloggio e di rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.

- il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato anche alle donne straniere irregolari che non possono essere espulse perché in gravidanza o perché hanno partorito da meno di 6 mesi un figlio al quale provvedono.

Amministrazioni interessate

- Usl e aziende ospedaliere

Art. 43

- *Per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni agli stranieri irregolari, per la rendicontazione di queste e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate e' utilizzato un codice regionale formato dalla sigla Stp (straniero temporaneamente presente), dal codice Istat relativo alla struttura che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice e' riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni previste.*
- *le prestazioni erogate agli stranieri irregolari privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico dell'Usl.; le prestazioni lasciate insolute dallo straniero sono rimborsate agli ospedali dalle Usl. Quando si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali il rimborso e' chiesto al Ministero dell'interno.*
- *la richiesta di rimborso deve essere presentata al Ministero dell'interno in forma anonima, con l'indicazione del codice regionale Stp di identificazione dello straniero, della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma da rimborsare.*
- *le procedure per i rimborsi si applicano anche al caso di profughi e sfollati assistiti dal Ssn sulla base di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.*

Ricongiungimento familiare (artt. 28 -30 Testo unico)

Principi generali

- tutela dell'unità familiare in base ai principi costituzionali;
- i ricongiungimenti familiari non rientrano nelle quote di programmazione dei flussi di ingresso.

Chi può chiedere il ricongiungimento

- lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo , per asilo, per studio, o per motivi religiosi con:
 - il coniuge non legalmente separato.
 - i figli minori a carico non coniugati ovvero legalmente separati (anche di un solo coniuge o nati fuori dal matrimonio).
 - i figli minori legalmente adottati o affidati.

- i genitori a carico.
- i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro.

Requisiti e presentazione della domanda

- disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica.
- disponibilità di un reddito annuo derivante da fonte lecita di importo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale , la cui entità è stabilita in misura crescente in rapporto al numero dei familiari da ricongiungere.
- la domanda deve essere presentata in Questura la quale, verificati i requisiti, emette il nulla osta per il ricongiungimento che deve essere trasmesso alla rappresentanza italiana all'estero.
- trascorsi 90 giorni dalla richiesta l'interessato può ottenere il visto direttamente dal Consolato competente.

Art. 6

- *per i visti per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della questura, indicando le generalità delle persone per le quali è richiesto il ricongiungimento e presentando:*
 - *carta di soggiorno o permesso di soggiorno valido per richiedere il ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea;*
 - *la documentazione attestante la disponibilità di reddito;*
 - *la documentazione attestante la disponibilità di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale o il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla Asl locale.*
- *la Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Verificata la sussistenza dei requisiti, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato all'acquisizione, da parte del Consolato italiano, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.*

- *l' autorità consolare, ricevuto il nulla osta o se sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta e, acquisita la documentazione comprovante i presupposti di parentela, rilascia il visto di ingresso previa esibizione del passaporto e dei documenti di viaggio.*

Familiari al seguito

- previsto l'ingresso di familiari al seguito di stranieri titolari di carta di soggiorno, o visto di ingresso per lavoro subordinato o autonomo, studio o motivi religiosi, purché concorrano tutti i precedenti requisiti di alloggio e reddito .

Art. 5

- *per i visti ai familiari al seguito lo straniero deve esibire:*
 - *la documentazione comprovante i rapporti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza, autenticati dall' autorità consolare italiana.*
 - *il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell' accertamento della disponibilità di alloggio e dei mezzi di sussistenza. A tal fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale ovvero il certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Asl competente per territorio.*
 - *valutata la ricevibilità della domanda, ed esperiti gli accertamenti necessari, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.*
- è consentito inoltre l'ingresso dei familiari a seguito del cittadino italiano o comunitario.

Genitore naturale

- è previsto l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale se dimostra, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito, purché non sia già stato espulso dall'Italia.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

E' rilasciato allo straniero entrato:

- con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con visto di ingresso a seguito di familiari, con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore.
- allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno in Italia che contrae matrimonio in Italia con un cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano, comunitario, o straniero regolarmente soggiornante
- al genitore (anche naturale) di minore italiano residente in Italia.

Durata del permesso e attività consentite

Il permesso di soggiorno per motivi familiari:

- ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento ed é rinnovabile insieme al permesso di soggiorno del familiare.
- consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

- in caso di separazione legale o di divorzio (o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento dei 18 anni) il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Carta di soggiorno

- rilasciata ai familiari dello straniero titolare di carta di soggiorno
- rilasciata ai familiari di cittadino italiano o comunitario;

Divieto di espulsione

- di stranieri conviventi con parenti entro il 4° grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.

Ricorsi

- contro il diniego del nulla osta e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'interessato può presentare ricorso al Giudice unico.

Amministrazioni interessate

- Questura
- Consolati italiani all'estero
- Asl

Minori (artt. 31 – 33 Testo unico)

- in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione il superiore interesse del fanciullo (Convenzione sui diritti del fanciullo 1989);
- il minore figlio di stranieri, regolarmente soggiornante e con questi residente, deve essere iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori fino a 14 anni e segue la condizione giuridica del genitore convivente o la più favorevole tra quelle dei genitori. Dopo i 14 anni, al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o la carta di soggiorno) fino ai 18 anni.
- al compimento dei 18 anni al minore straniero può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, per l'accesso al lavoro subordinato o autonomo, per cura o esigenze sanitarie, a prescindere dai requisiti di reddito e alloggio.
- quando sia assolutamente necessario per l'integrità psicofisica del minore può essere rilasciato un visto d'ingresso e un permesso di soggiorno da parte del Tribunale dei minorenni a favore di un familiare del fanciullo in difficoltà.
- è previsto l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale se dimostra, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito, purché non sia già stato espulso dall'Italia.
- divieto di espulsione dei minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o affidatario espulso.

Amministrazioni interessate

- Questura

- Comitato per i minori stranieri istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio.

Roma, marzo 2000